



# COMUNE DI PONTI

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 3  
IN DATA 10/03/2017

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DIECI** del mese di **MARZO**, alle ore 21, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	ROSO Piero Luigi	X	
2	ADORNO Daniele	X	
3	PAROLDI Claudio	X	
4	SALVATO Nicola		X
5	BOFFA Mirko	X	
6	CAZZULI Matteo	X	
7	POGGIO Stefania	X	
9	SARDELLA Gianmaria Mattia	X	
9	ABRILE Lorena		X
10	TRAVERSA Nicolò	X	
11	GARBERO Ylenia	X	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. FERRARIS Gian Franco, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. ROSO Piero Luigi, ai sensi dell'articolo 39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione dell'ordine del giorno della seduta odierna.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**VISTO** l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento [...].*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze,*

*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».*

**VISTA** la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale“

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2016 con la quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**VISTO** l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni*

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

**VISTO** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 2, in data 27/02/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** anche l'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 2 e 97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	0
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9	4,00
4	Terreni agricoli	0
5	Per le unità immobiliari Cat. A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 e A9 locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali	7,60
6	Per le unità immobiliari Cat. A10 - C1 - C2 - C3 e D qualora totalmente prive di coperture in cemento-amianto ed effettivamente utilizzate dal proprietario o dall'affittuario, per attività professionali, commerciali, artigianali o produttive	7,60

7	Aree fabbricabili	1,06
---	-------------------	------

2) di determinare per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)</b>
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9	€ 200,00
2	Terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori agricoli professionali iscritti nella Previdenza agricola, fino a concorrenza del suo ammontare.	€ 0

3) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 27/02/2014;

5) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**  
Dr. Roso Piero Luigi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Ferraris Gian Franco

---

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000).

Ponti, lì 10/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Ferraris Gian Franco

---

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000).

Ponti, lì 10/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Grattarola Franco

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ponti, lì 11/03/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Ferraris Gian Franco

---

### **A TTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000).

Ponti, lì 11/03/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**